

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4513

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, PIFFARI, CIMADORO, DONADI, BORGHESI,
EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, DI
STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, MO-
NAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO,
PALOMBA, PORCINO, ROTA, ZAZZERA**

Disposizioni per l'adozione della Strategia energetica nazionale, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico, nonché interventi per la riduzione delle emissioni di gas produttivi di effetto serra

Presentata il 14 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il cosiddetto « Pacchetto energia-clima » approvato nel 2008 e vincolante per i Paesi membri, l'Unione europea si è impegnata a ridurre, entro il 2020, i consumi di energia, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra anche attraverso l'incremento del 20 per cento di risparmio energetico e ad aumentare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Sotto quest'ultimo aspetto, ricordiamo che l'obiettivo che l'Unione europea ha posto all'Italia è quello di coprire entro il 2020, con le fonti energetiche rinnova-

bili, il 17 per cento dei consumi energetici nazionali.

Ricordiamo anche che nel 2008 le fonti rinnovabili di energia hanno contribuito complessivamente al consumo interno lordo italiano di energia per una percentuale di poco superiore al 9,6 per cento.

Il Governo non ha finora intrapreso alcuna seria e convincente politica industriale e fiscale finalizzata al raggiungimento dei suddetti obblighi presi in ambito europeo. Nessuno stanziamento credibile di risorse, né per incentivare gli

investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie, né tantomeno politiche fiscali mirate a favore di tali settori, quando, al contrario, il raggiungimento dei suddetti obiettivi europei imporrebbe in questo ambito l'avvio immediato di efficaci politiche di breve-medio periodo.

Un consuntivo su questi primi tre anni di legislatura dimostra infatti con assoluta evidenza come sulle fonti energetiche alternative il Governo non abbia di fatto investito praticamente nulla ma, al contrario, abbia fin dal primo momento scelto con forza di porre al centro delle sue strategie energetiche il ritorno al nucleare, accantonando quanto di importante aveva cominciato a fare il precedente Governo di centro-sinistra per il decollo di questo settore strategico.

Il 12 e 13 giugno scorsi si è svolta la consultazione referendaria con la quale gli italiani sono stati chiamati a esprimersi — tra l'altro — sull'abrogazione delle norme, fortemente volute dal Governo in carica, relative alla reintroduzione nel nostro Paese di centrali per la produzione di energia nucleare.

Il risultato del *referendum* di giugno è stato nettissimo. Un vero e proprio plebiscito: il 94,75 per cento dei votanti (pari al 57,01 per cento, ossia la maggioranza assoluta degli italiani aventi diritto al voto, ha detto con forza di non volere il ritorno di una nuova stagione nucleare.

Una totale sconfessione dei cittadini circa le scelte effettuate dal Governo su questa materia.

La fine della stagione nucleare nel nostro Paese, certificata dal suddetto risultato referendario, deve ora consentire di invertire la rotta finora seguita dal Governo. Diventa indispensabile predisporre e finanziare con convinzione una nuova Strategia energetica nazionale sempre meno dipendente dal carbone e dai combustibili fossili e in grado di sostenere realmente la crescita delle energie alternative, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti.

Peraltro, va sottolineato che il passaggio da un sistema energetico come quello

attuale basato sostanzialmente sulle energie fossili, in gran parte di importazione, ad uno basato sulle fonti rinnovabili che derivano dal sole, dal vento, dal calore terrestre eccetera, consentirebbe all'economia del nostro Paese di allentare la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di petrolio e di metano.

Ma è a livello internazionale, e in Europa in particolare, che si assiste a un'accelerazione, ormai irreversibile, di crisi delle energie fossili a favore di un modello basato sostanzialmente sulle fonti rinnovabili.

In Germania, il Governo del Cancelliere Angela Merkel, dopo il disastro atomico giapponese del marzo scorso, ha concordato un programma di interventi per realizzare entro il 2020 il 35 per cento di energia da fonti rinnovabili, il 50 per cento entro il 2030 e l'85 per cento entro il 2050.

Molti Paesi hanno risposto alla crisi cominciata nel 2008 varando « pacchetti verdi », ossia misure di promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

Lo stesso Presidente degli Stati Uniti d'America (USA), Obama, nel febbraio 2011, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, dichiarava: « il Paese che controllerà un'energia pulita e rinnovabile sarà il *leader* del XXI secolo ». E sempre gli USA, sotto la spinta del loro Presidente, stanziavano 70 miliardi di dollari per incentivare studi e imprese nel solare, nell'eolico, nei biocombustibili e nella bioedilizia.

Secondo l'*Intergovernmental panel on climate change* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel 2050, il 77 per cento del bisogno energetico potrà essere soddisfatto dalle fonti rinnovabili.

Un recente studio pubblicato dal Centro Europa ricerche (CER) sullo « sviluppo dell'industria verde italiana come volano della crescita » segnala come facendo le scelte giuste, entro il 2040 l'energia pulita in Italia potrà arrivare a quota 25 per cento e il prodotto interno lordo (PIL) potrà avere un incremento di 5 punti percentuali.

Insomma, emerge con chiarezza la necessità che il nostro Paese prenda atto

della « rivoluzione » energetica in corso e agisca coerentemente e con particolare efficacia, anche alla luce dei grandi benefici che questo settore, come tutta la « *green economy* », può dare in termini di nuovi posti di lavoro, nonché di crescita e di sviluppo produttivo.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere un parziale contributo per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione europea con il cosiddetto « Pacchetto energia-clima » e vincolanti anche per il nostro Paese.

Una proposta di legge composta da cinque capi e da quindici articoli.

Il capo I, è composto di un solo articolo riguardante la Strategia energetica nazionale.

L'articolo 1 prevede infatti l'adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, della Strategia energetica nazionale, al fine di individuare le priorità per i prossimi anni in materia energetica.

Uno strumento indispensabile che questo Governo aveva promesso di adottare entro sei mesi già alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, ma rimasto di fatto lettera morta dopo oltre tre anni di legislatura. Rimane quindi la necessità di approvare una Strategia energetica nazionale che, « sepolta » l'ipotesi nucleare, ponga finalmente al centro delle politiche energetiche nazionali il ricorso massiccio alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico, favorendo la transizione del Paese verso un sistema energetico a elevata sostenibilità ambientale, più autosufficiente e a minor utilizzo delle fonti fossili a più elevato tenore di carbonio.

Il capo II reca norme finalizzate allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e al sostegno della filiera produttiva nazionale in questo ambito.

Gli articoli da 2 a 6 ripropongono gli articoli da 3 a 6, più gran parte dell'articolo 12, della proposta di legge d'iniziativa popolare (atto Camera n. 3988) presentata in questa legislatura. Una proposta di legge nata intorno al « Comitato SI alle energie rinnovabili NO al nucleare » e che

ha visto il contributo delle maggiori associazioni ambientaliste nazionali, di numerosi comitati locali, nonché di CGIL, FIOM, FP-CGIL, SPI-CGIL e ARCI, insieme a un vasto arco di forze politiche.

L'articolo 2 definisce quali siano le vere fonti rinnovabili e fra queste quali sono sostenibili e quali no, ammettendo all'incentivazione solo quelle sostenibili.

L'articolo 3 stabilisce che la produzione di energia elettrica e di calore da fonti rinnovabili sostenibili, così come gli usi razionali ed efficienti dell'energia, sono da considerare attività di pubblica utilità e per tale motivo beneficiano del diritto a un'equa e giusta remunerazione che compensi l'energia effettivamente prodotta o quella risparmiata, ma anche i vantaggi ambientali per i quali si caratterizzano.

L'articolo 4 afferma che l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili deve beneficiare della priorità di allacciamento alle reti energetiche e deve essere, da parte del gestore, immessa obbligatoriamente in rete.

L'articolo 5 prevede che la produzione di energia da fonti rinnovabili – in quanto attività di pubblica utilità – deve prevedere il diritto a un'equa e congrua remunerazione dell'energia prodotta, attraverso l'individuazione di una tariffa diversificata per tipo di fonte rinnovabile e stabilita anche in funzione delle dimensioni dell'impianto, privilegiando quelli più piccoli, distinta per tipologia produttiva e di importo decrescente, stabilito anno per anno all'inizio dell'investimento, di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell'andamento dei costi effettivi.

L'articolo 6 prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, finalizzati a incentivare lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia per bilanciare la domanda e l'offerta energetiche.

Gli articoli 7 e 8 intervengono per sostenere la crescita e lo sviluppo della filiera industriale italiana legata alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica.

In particolare, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un Fondo pluriennale, con una dotazione annua di 100 milioni di euro, finalizzato a sostenere gli investimenti nel settore delle energie alternative e a rafforzare la filiera industriale e produttiva nazionale delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie in materia. Alle modalità attuative del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni e con enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

L'articolo 8 è invece finalizzato a promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese che operano nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino al limite massimo di 100 milioni di euro annui, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Con l'articolo 9, prevediamo un aggiornamento annuale in diminuzione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili cosiddetto « CIP/6 » per le fonti assimilate, ossia una riduzione graduale nel tempo, e fino allo scadere delle convenzioni in essere, degli incentivi destinati al sostegno delle fonti energetiche assimilate (ossia impianti che utilizzano calore di risulta o fumi di scarico; impianti che utilizzano forme di energia recuperabile in processi e in impianti, impianti che usano gli scarti di lavorazione o di processi, termovalorizzatori, impianti di cogenerazione), e che

vengono inclusi nella bolletta attraverso un'apposita voce di costo (componente tariffaria A3), che dovrebbe essere invece finalizzata a incentivare le sole fonti energetiche rinnovabili.

La suddetta riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle fonti assimilate consente di liberare risorse senza produrre effetti sui saldi di bilancio (l'onere rimarrebbe infatti registrato nella bolletta fino alla scadenza delle convenzioni) e le risorse resesi disponibili andranno ad alimentare, almeno per i primi anni, il Fondo per il sostegno alla filiera industriale nazionale delle energie rinnovabili istituito dall'articolo 7.

Con il comma 5 dell'articolo in esame sostituiamo, inoltre, il comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito che, in caso di risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, le risorse liberatesi sono riassegnate a un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. In pratica si finirà per finanziare il settore della ricerca e dell'università attraverso un onere caricato assurdamente sulla bolletta elettrica. Con la modifica da noi introdotta con il comma 5 in commento prevediamo, invece, che in caso di risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 i risparmi conseguenti siano portati in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante corrispondente riduzione della componente tariffaria A3 della bolletta elettrica.

Il capo III riguarda misure finalizzate principalmente all'aumento dell'efficienza e del risparmio energetici.

Il comma 1 dell'articolo 10 rifinanzia, con 50 milioni di euro l'anno, per il triennio 2011-2013, il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la pro-

mozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico, di cui al comma 322 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 2 prevede la messa a regime delle detrazioni del 55 per cento per le spese di ristrutturazione e di riqualificazione degli edifici (i cosiddetti «ecoincentivi»). Inoltre prevediamo che la ripartizione della rateazione, che è stata portata dal Governo da cinque a dieci anni con la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), sia riportata a cinque anni.

Ricordiamo che le suddette detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici hanno rappresentato e rappresentano uno strumento validissimo, non solo per i suoi evidenti effetti positivi in termini di risparmio energetico, ma anche per le sue ricadute positive per le piccole e medie imprese che operano nel settore e per i conseguenti effetti positivi sotto l'aspetto occupazionale. Lo stesso Governo nel suo «Programma nazionale di riforma» ha ricordato come «di particolare efficacia si è rilevata la misura concernente le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici: i vantaggi di questo intervento si valutano non solo in termini di risparmio energetico ma anche in termini di emersione del lavoro (vantaggi occupazionali) e di maggiori entrate tributarie (vantaggi economici), con conseguenti benefici per le casse dello Stato e per la collettività (per via della riduzione dei costi esterni, ambientali e sanitari associati a questa tipologia di interventi)».

Il comma 3 prevede l'adozione di un Piano straordinario pluriennale di adeguamento degli edifici pubblici, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità e per il raffrescamento nel rispetto dei parametri individuati dal decreto legislativo n. 28 del 2011.

Le modalità operative del Piano saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti, che dovrà inoltre individuare i criteri di riparto delle risorse alle regioni e agli enti locali, anche sulla base degli immobili pubblici segnalati e individuati di competenza di comuni, province o regioni, ovvero statali.

Il capo IV riguarda gli interventi finalizzati principalmente alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 11 rifinanzia il Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Ricordiamo che per il triennio 2007-2009 il suddetto fondo rotativo ha prioritariamente finanziato una serie di misure e di interventi tra i quali: l'installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; l'eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

Gli articoli 12 e 13 riguardano interventi e agevolazioni finalizzati a favorire la mobilità sostenibile.

Il comma 1 dell'articolo 12 rifinanzia, con 100 milioni l'anno per il triennio 2011-2013, il Fondo per la mobilità sostenibile, istituito con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Il Fondo è finalizzato a sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile soprattutto nelle grandi aree urbane, attraverso — tra l'altro — il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

Il comma 2 prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro l'anno per l'acquisto di autobus pubblici a emissioni zero quali i mezzi a idrogeno ed elettrici finalizzati a trasporto collettivo urbano, al fine di favorire gli investimenti ad alta valenza

ambientale nel settore del trasporto pubblico locale.

Il comma 4 ripropone una norma introdotta dal Governo Prodi nella legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e non più rifinanziata dall'attuale Governo, ossia la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. È uno strumento che si è rivelato utile e che contribuisce a incentivare il trasporto pubblico locale e la riduzione progressiva del trasporto privato, a tutto vantaggio di una mobilità alternativa più sostenibile, con evidenti effetti positivi in termini di riduzione delle emissioni dei gas inquinanti, soprattutto nelle aree urbane più grandi e maggiormente inquinate. L'articolo 13 mira a dare un forte impulso alla rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e alle colonnine per la ricarica elettrica, tuttora praticamente inesistenti e comunque concentrate solo in alcune aree del Paese. Le vere diffusione e commercializzazione dei motori a metano, così come quelli ibridi o a sola trazione

elettrica, dipenderanno sempre di più dalla rete di distribuzione presente sul nostro territorio e questo avrà effetti estremamente positivi di crescita industriale sul settore dell'automobile, che dovrà adeguarsi sempre di più con modelli a bassa o a nulla emissione di anidride carbonica (CO₂) per una mobilità urbana alternativa agli attuali modelli alimentati da combustibili fossili.

Il capo V reca disposizioni volte alla copertura degli oneri per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.

A tal fine l'articolo 15 introduce un'imposta di bollo sul valore delle transazioni finanziarie, concluse nel territorio dello Stato per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dello 0,15 per cento sul valore delle suddette transazioni e non può essere « trasferita » sui risparmiatori.

Il gettito stimato dall'attuazione di questa norma, pari a circa 3,6 miliardi di euro, supera abbondantemente gli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE

ART. 1.

(Strategia energetica nazionale).

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea vincolanti per i Paesi membri entro il 2020, per la lotta ai cambiamenti climatici, in materia di incremento delle energie rinnovabili, di riduzione delle emissioni climalteranti e di aumento del risparmio energetico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni dei datori di lavoro del settore e dei lavoratori più rappresentative su base nazionale, le associazioni ambientaliste e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale.

2. La Strategia energetica nazionale individua le priorità e le misure necessarie atte a favorire la transizione del Paese verso un sistema energetico a elevata sostenibilità ambientale, più autosufficiente e a minor utilizzo delle fonti fossili a più elevato tenore di carbonio, secondo le seguenti principali linee di intervento:

a) porre al centro delle scelte energetiche il ricorso alle fonti rinnovabili, con obiettivi quantificati e ripartiti tra le regioni, quale fonte di approvvigionamento indispensabile ai fini del raggiungimento degli impegni vincolanti assunti in sede di

Unione europea e di una maggiore auto-sufficienza del Paese in ambito energetico;

b) incentivare un uso più razionale ed efficiente dell'energia mediante interventi per il risparmio energetico, prevedendo incentivi, programmi e *standard* minimi in tutti i settori nonché il supporto alle regioni e agli enti locali ai fini della riduzione delle loro emissioni, stabilendo adeguati ed efficaci meccanismi di controllo;

c) prevedere la riduzione dell'utilizzo e della dipendenza dalle fonti fossili, con particolare riferimento alle fonti a più elevato tenore di carbonio;

d) prevedere l'esclusione dell'utilizzo del nucleare come fonte di produzione di energia elettrica;

e) assicurare l'attuazione della normativa che disciplina gli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché un maggior livello di semplificazione e di accessibilità delle relative procedure, al fine di garantire l'attività di programmazione degli operatori e la riduzione dei costi di produzione dell'energia;

f) assicurare la competitività del sistema energetico nazionale nell'ambito delle fonti rinnovabili, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali nonché l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;

g) adeguare e sviluppare la rete elettrica al fine di favorire il collegamento con le reti di distribuzione di alta, media e bassa tensione della generazione e, in particolare, delle fonti rinnovabili, favorendo altresì lo sviluppo di reti in grado di far interagire produttori e consumatori, di determinare in anticipo le richieste di consumo e di adattare con flessibilità la produzione e il consumo di energia;

h) adottare sistemi di tariffazione volti a premiare il risparmio energetico;

i) sviluppare la rete elettrica anche attraverso opportune forme di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia, al fine di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche.

CAPO II

AUMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI
E SOSTEGNO ALLA FILIERA
PRODUTTIVA

ART. 2.

*(Definizioni delle fonti rinnovabili
di energia).*

1. Le fonti rinnovabili di energia, che, insieme al risparmio energetico, costituiscono il fondamento della Strategia energetica nazionale, sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.

2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non sostenibili.

3. Si definiscono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo le dinamiche ambientali del territorio in cui sono realizzate, con particolare attenzione alla biodiversità. In particolare, è da considerare sostenibile, se adeguatamente e correttamente realizzato, lo sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare termico, l'eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e, previa certificazione prevista al comma 4, i piccoli impianti idraulici.

4. Oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate al comma 3, sono ammessi al beneficio dell'incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria rilasciata dai competenti organismi e agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere di produzione dell'energia da biomasse, con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto anche in attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il bio-oil, il bio-etanolo, l'etil-ter-butyl-etero (ETBE) e simili.

5. In quanto risorsa limitata e preziosa, l'impiego della biomassa per la sola produzione di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sosteni-

bile e non beneficia delle incentivazioni della presente legge.

6. In generale le biomasse devono essere prodotte senza riduzione dell'attuale superficie forestale e agricola. È vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.

7. Sono escluse le incentivazioni alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992 del 29 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, di seguito denominate « fonti energetiche rinnovabili CIP/6 ».

8. I criteri per la valutazione e per la certificazione della sostenibilità ambientale sono stabiliti per ciascuna fonte rinnovabile dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sulla base di studi condotti da tre istituti di ricerca specializzati nella materia, di cui almeno uno scelto in un altro Stato europeo che abbia maggiore esperienza nelle fonti rinnovabili. Gli studi sono pubblicati nel sito della citata Autorità.

ART. 3.

(Riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili).

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della premialità e delle agevolazioni procedurali nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti e delle previsioni urbanistiche e relative varianti di comuni, province e regioni per l'attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di pubblica utilità nel rispettivo ambito territoriale e le linee guida per l'inserimento degli impianti di produzione

di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le zone in cui l'inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le modalità con cui gli impianti devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA).

ART. 4.

(Priorità di allacciamento, di dispacciamento e di ritiro dell'energia definita di pubblica utilità).

1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di allacciamento alle reti energetiche, elettrica, gas metano e calore per teleriscaldamento, e della priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia prodotta con carattere di pubblica utilità.

2. Il Gestore della rete elettrica è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili immessa in rete.

ART. 5.

(Certezza del diritto all'equa remunerazione).

1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili comporta il diritto a un'equa e congrua remunerazione dell'energia prodotta.

2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e onnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, avvalendosi del parere degli istituti di ricerca di cui al comma 8 dell'articolo 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) diversificare la tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico differenziale di costo;

b) valutare la dimensione dell'impianto di produzione, prevedendo tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando comunque quanto stabilito dal comma 3;

c) premiare l'innovazione tecnologica;

d) premiare la qualità ambientale degli interventi, compresi la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;

e) distinguere gli impianti nuovi, i rifacimenti, gli ampliamenti e i potenziamenti;

f) concedere benefici maggiori agli interventi effettuati in condizioni particolarmente disagiate come isole minori, zone isolate e aree montane;

g) premiare la generazione di energia che non generi ulteriore occupazione di suolo.

3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base del differenziale di costo con la produzione di energia elettrica nell'anno precedente.

4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito annualmente all'inizio dell'investimento, e di durata tale da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell'andamento dei costi effettivi.

ART. 6.

(Sviluppo di sistemi di accumulo di energia).

1. Per ciascun anno del triennio 2011-2013, sono stanziati 50 milioni di euro per la concessione di incentivi allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia al fine di bilanciare la domanda e l'offerta energetiche.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione degli incentivi di cui al comma 1, anche in relazione ai diversi sistemi di accumulo.

ART. 7.

(Fondo per il sostegno alla filiera industriale nazionale delle energie rinnovabili).

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea relativi all'energia e al clima, con particolare riferimento all'aumento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per sostenere gli investimenti nel settore delle energie alternative e per rafforzare la filiera industriale e produttiva nazionale delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie in materia. Al fondo sono attribuiti uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nonché le risorse rese disponibili dalle disposizioni di cui all'articolo 9.

2. A decorrere dall'anno 2014, al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini di cui al presente articolo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni e con enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

ART. 8.

Credito d'imposta per la ricerca nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione è riconosciuto, fino a un limite massimo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.

2. Ai fini del presente articolo, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare i progetti di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

- a) degli studi di fattibilità;
- b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 1, previa presentazione dei progetti corredati di una relazione tecnica che descrive:

a) gli obiettivi generali del progetto, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto al progetto.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 9.

(Revisione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili CIP/6).

1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con decreti annuali, il primo dei quali da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

2. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla riduzione della compo-

nente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 1 del presente articolo, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui all'articolo 7.

3. L'autorità per l'energia elettrica ed il gas è tenuta a intensificare le attività di controllo e di verifica sugli impianti che producono energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili CIP/6. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti sono annualmente versati al fondo di cui all'articolo 7.

4. Resta valido quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera *f*), della legge 18 aprile 2005, n. 62, relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili.

5. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni relative alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili CIP/6, il comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3 ».

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli incentivi alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili CIP/6 per gli impianti non realizzati, nonché per gli impianti che non hanno ottenuto l'autorizzazione.

CAPO III

AUMENTO DELL'EFFICIENZA
E DEL RISPARMIO ENERGETICI

ART. 10.

(Misure per l'incentivazione dell'efficienza e del risparmio energetici).

1. Il fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della riduzione di energia elettrica da solare termodinamico di cui al comma 322 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

2. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

« 48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Dal 1° gennaio 2012, la detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo ».

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il Piano pluriennale di adeguamento degli edifici pubblici, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetici e per l'utilizzo di fonti

energetiche rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, nonché per il raffrescamento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. Le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 3, l'individuazione degli immobili oggetto degli interventi e le relative priorità, nonché i criteri di riparto delle risorse alle regioni e agli enti locali, anche sulla base degli immobili pubblici segnalati e individuati di competenza di comuni, province o regioni, ovvero statali, sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del Piano di cui al comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011, quale limite di impegno quindicennale, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento del Piano di cui al comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. L'utilizzo delle risorse da parte di regioni ed enti locali per l'attuazione del Piano di cui al comma 3 del presente articolo è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e per i comuni, di

cui all'articolo 77-*bis*, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 77-*ter*, commi da 2 a 19, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

8. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 3.

CAPO IV

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

ART. 11.

(Rifinanziamento del Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per il rifinanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, al Fondo di cui al comma 1110 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate risorse pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

ART. 12.

(Rifinanziamento di interventi e agevolazioni per favorire la mobilità sostenibile).

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del *mobility mana-*

gement e del *car sharing*, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

2. Al fine di favorire gli investimenti ad alta valenza ambientale nel settore del trasporto pubblico locale, a titolo di contributo statale sono stanziati risorse pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013 per l'acquisto di autobus pubblici a emissioni zero quali i mezzi a idrogeno ed elettrici finalizzati al trasporto collettivo urbano.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le priorità, le modalità, i criteri di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del contributo di cui al comma 1.

4. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

« *i-novies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « c), e), f), *i-quinquies*) e *i-sexies*) » sono sostituite dalle seguenti: « c), e), f), *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-novies*) ».

ART. 13.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013.

3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.

4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le

modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o di gas di petrolio liquefatto o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.

CAPO V

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 14.

(Quantificazione degli oneri).

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimati in 2.000 milioni di euro, dei quali 460 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013 e 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Alla copertura finanziaria dei suddetti oneri si provvede con il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 15.

ART. 15.

(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.

3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, sono considerati strumenti finanziari gli strumenti individuati dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziari.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo.

€ 2,00



16PDL0051480